

Allegato "B" all'atto N. 58024 Rep. N. 41124 Racc.

**STATUTO**

**FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO - FI.L.S.E. S.p.A.**

**TITOLO I**

**Denominazione - Sede - Durata - Scopo**

Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni denominata "Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A." (detta nel prosieguo per brevità FI.L.S.E.).

Articolo 2

La Società ha sede in Genova.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, in attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 36.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

Articolo 3

La durata della Società è stabilita fino al trentun dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata a termini di legge dall'Assemblea.

Articolo 4

La FI.L.S.E., Società in house di Regione Liguria e degli altri Enti pubblici Soci, opera secondo il modello dell'"*in house providing*" stabilito dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016 ed effettua attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di Regione Liguria e degli Enti pubblici soci.

La Società è strumento di attuazione della programmazione economica regionale e può concorrere all'attuazione in sede regionale delle normative comunitarie e nazionali di sostegno all'economia.

La FI.L.S.E. è strumento di unificazione delle partecipazioni regionali in società e coordina e organizza, sulla base di specifiche direttive regionali, le partecipazioni ad essa conferite.

#### Articolo 5

Regione Liguria e gli altri Enti pubblici Soci dovranno mantenere il controllo congiunto finanziario e gestionale su FI.L.S.E. con le modalità di seguito indicate.

I Soci esercitano su FI.L.S.E. S.p.A., quale Società in house, il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e in relazione alle attività e servizi dalla stessa prestati nei loro confronti.

Tale controllo analogo è esercitato in forma congiunta, in particolare, mediante:

- la partecipazione diretta al capitale sociale ed i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
- la partecipazione diretta all'Assemblea di Coordinamento dei Soci, appositamente istituita quale strumento attraverso cui i Soci esercitano su FI.L.S.E. il controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi e costituito dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi.

L'Assemblea di Coordinamento rappresenta la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a posteriori da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.

L'Assemblea di Coordinamento esprime tutti gli indirizzi vincolanti ed i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando eventuali azioni correttive in caso di scostamento o

squilibrio finanziario, può richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione.

La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi, nonché a fornire le informative richieste dagli stessi.

In particolare, i Soci determinano le linee di indirizzo e di pianificazione generale e gli obiettivi strategici della Società anche mediante l'approvazione, ogni anno, della Relazione previsionale e programmatica di cui al successivo articolo 36.

La Società dovrà, inoltre, attenersi agli ulteriori specifici indirizzi, direttive programmatiche e obiettivi da perseguire con l'in house providing approvati dalla Regione e dagli altri Enti pubblici Soci nei propri documenti di programmazione contenenti anche indicatori qualitativi e quantitativi.

Attraverso i patti parasociali sono definiti le procedure e gli adempimenti mediante i quali la Regione Liguria e gli altri Enti pubblici Soci esercitano l'in house congiunto, con particolare riferimento al funzionamento dell'Assemblea di coordinamento, agli indirizzi e direttive programmatiche, alla Relazione previsionale e programmatica, ai poteri ispettivi e alle informative, alle modalità di affidamento delle attività nonché ai criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti a FI.L.S.E.

per gli specifici affidamenti.

Infine i rapporti tra FI.L.S.E. S.p.A., Regione Liguria e gli altri Enti pubblici Soci per lo svolgimento delle attività affidate sono disciplinati da apposite convenzioni che ne disciplinano finalità e modalità di gestione e controllo.

Nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dagli stessi.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

## **TITOLO II**

### **FINALITÀ - FORME DI INTERVENTO - MODALITÀ E LIMITI**

#### Articolo 6

L'attività della FI.L.S.E. è volta al perseguimento, nei settori di interesse regionale, delle seguenti finalità:

- 1) promozione delle attività volte allo sviluppo economico e riqualificazione del territorio regionale;
- 2) sostegno e finanziamento di imprese pubbliche e private,

enti pubblici e persone ai fini dello sviluppo territoriale, sociale ed economico regionale;

3) creazione e potenziamento, in ottemperanza alle indicazioni degli strumenti normativi e di programmazione regionale e degli altri Enti pubblici, di aree idonee agli insediamenti produttivi o ad altre iniziative imprenditoriali e di ricerca e sviluppo tecnologico; creazione e potenziamento di infrastrutture dirette a favorire insediamenti produttivi;

4) realizzazione di programmi e di interventi diretti al recupero urbano, territoriale e ambientale e alla reindustrializzazione e riqualificazione di aree ed immobili dismessi;

5) attuazione di interventi a favore delle unità produttive e delle attività economiche operanti nel territorio della regione in conformità alle indicazioni della normativa e degli strumenti di programmazione regionale e degli altri Enti pubblici mediante:

a) elaborazione di progetti, studi di fattibilità e ricerche di mercato;

b) promozione e sostegno alla nascita di nuove imprese, all'innovazione produttiva, al trasferimento tecnologico, al miglioramento della

qualità dei prodotti e dei processi,  
all'incremento del campo di intervento delle  
imprese a livello nazionale ed internazionale,  
all'applicazione economica della ricerca, anche  
tramite la creazione, la gestione e la  
partecipazione a incubatori di imprese e poli  
scientifici e tecnologici;

c) prestazione di altri servizi ai fini  
dell'espansione, della riconversione, della  
ristrutturazione e dell'ammodernamento aziendale e  
settoriale;

6) prestazione di assistenza finanziaria mirata allo sviluppo  
economico delle imprese operanti nel territorio della  
regione, tramite società o consorzi diretti a favorire sia  
l'accesso al credito, sia la capitalizzazione delle imprese  
stesse;

7) promozione, realizzazione e gestione di opere e  
infrastrutture di interesse regionale anche attraverso  
l'individuazione, il reperimento e l'utilizzo integrato di  
risorse finanziarie pubbliche e private;

8) sviluppo di iniziative di interesse regionale e di  
interventi specifici, o pilota, attraverso l'utilizzo di  
specifici finanziamenti e la strutturazione di operazioni

finanziarie;

- 9) realizzazione e gestione di programmi, progetti e servizi pubblici, anche in caso di calamità naturali, ad essa affidati dalla Regione o da altri Enti pubblici sulla base di specifiche convenzioni;
- 10) svolgimento di ricerche sullo stato e sulle tendenze, congiunturali e strutturali, della società e dell'economia ligure.

#### Articolo 7

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 6, la FI.L.S.E.:

- a) gestisce, su incarico di Regione o degli altri Enti pubblici soci, fondi istituiti con legge statale o regionale o derivanti dall'applicazione di programmi dell'Unione Europea, finalizzati alla creazione, nascita e sviluppo dell'impresa, alla promozione e realizzazione di progetti e di interventi economici e all'economia sociale;
- b) concede ed eroga, anche mediante appositi strumenti finanziari, finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, nonché, nei limiti consentiti dalla normativa, rilascia garanzie od ogni altro tipo di beneficio, nel quadro delle indicazioni e finalità definite dai soci;
- c) promuove, in attuazione a specifico mandato, la



costituzione o partecipa a società o consorzi a partecipazione pubblica e privata, aventi oggetto conforme alle finalità di cui all'articolo 6;

d) effettua le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, richieste per il conseguimento degli scopi previsti all'articolo 6, comprese quelle strumentali e accessorie;

e) svolge opera di consulenza e assistenza tecnica agli operatori economici e agli Enti pubblici per i loro interventi in materia economica;

f) effettua le attività di cui all'articolo 6 direttamente o tramite società o consorzi di cui detiene, anche con il concorso degli Enti locali o di altri Enti pubblici, la maggioranza del capitale sociale;

g) svolge ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle sopra indicate.

Nei casi di cui alla precedente lettera f), il capitale sociale apportato dalla FI.L.S.E. concorre a costituire la maggioranza pubblica del capitale stesso e la FI.L.S.E. e le società partecipate sono tenute ad osservare le disposizioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi e di opere.

### **TITOLO III**

## **CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI**

### Articolo 8

Il capitale sociale è di Euro 24.700.565,76 (ventiquattro milioni settecentomila cinquecentosessantacinque virgola settantasei) diviso in numero 47.501.088 (quarantasette milioni cinquecentounomila ottantotto) azioni nominative del valore nominale di Euro 0,52 (Euro zero virgola cinquantadue) ciascuna.

L'Assemblea straordinaria in data 9 ottobre 2023 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via inscindibile a pagamento nel limite massimo di Euro 1.550.000,00 (un milione cinquecentocinquantamila virgola zero zero) con emissione di numero 2.980.769 (due milioni novecentoottantamila settecentosessantannove) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) senza sovrapprezzo, ai sensi dell'art. 10 (dieci) dello Statuto Sociale vigente ed ai sensi dell'art.23 della Legge Regionale del 2 agosto 2023 N.17 fissando il termine finale di sottoscrizione del 25 novembre 2023.

La maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà comunque essere detenuta dalla Regione Liguria.

E' ammessa la partecipazione di capitali privati prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza

determinante sulla Società.

#### Articolo 9

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

#### Articolo 10

In sede di aumento di capitale l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'articolo 2348, secondo comma, del. Codice Civile, l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.

In caso di aumento di capitale è riservato il diritto di opzione agli azionisti salvo diversa deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile.

Il capitale potrà essere aumentato, anche con conferimenti in natura e di crediti in conformità a quanto di volta in volta deliberato dall'Assemblea, ovvero ridotto nei casi e con le modalità di legge.

La società potrà accogliere dai soci, ove questi lo consentano, fondi e finanziamenti, fruttiferi ed infruttiferi, nel rispetto e nei limiti di ogni disposizione legislativa in materia.

#### Articolo 11

E' riservato a favore degli azionisti il diritto di prelazione in caso di cessione di azioni o diritti per aumento di capitale.

Il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà darne

comunicazione per lettera raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione.

Entro 45 giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione per il tramite dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione.

Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute richieste di prelazione il socio sarà libero di vendere, nei 3 mesi successivi, al prezzo da lui indicato.

#### Articolo 12

I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 2344 del Codice Civile, il socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse annuo del 4% in più del tasso ufficiale di sconto.

#### Articolo 13

La FI.L.S.E. può emettere obbligazioni al portatore e nominative anche quotate in mercati regolamentati, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'articolo 2410 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

#### **TITOLO IV**

#### **ORGANI SOCIALI**

##### Articolo 14

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli Organi sociali.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

##### Articolo 15

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tali casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione prevista

dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

#### Articolo 16

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o di impedimento dal Consigliere più anziano per età.

Il Presidente dell'Assemblea sceglie se necessario due scrutatori tra gli azionisti presenti e nomina un Segretario anche non azionista.

#### Articolo 17

La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, almeno otto giorni, prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

In alternativa alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, l'avviso può essere inviato ai Soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

#### Articolo 18

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto ai sensi di legge e del presente statuto.

I soci che non siano già iscritti a Libro Soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'assemblea.

Gli Amministratori in seguito all'esibizione dei titoli sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Le riunioni dell'Assemblea, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### Articolo 19

Gli azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari muniti di semplice delega scritta, ai sensi dell'art.

2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

L'Assemblea ordinaria, su proposta dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione:

1)approva la Relazione previsionale e programmatica di cui al successivo articolo 36;

2)delibera in ordine a specifici oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione;

3)delibera in ordine all'emissione di prestiti obbligazionari, finanziamenti ed emissione di garanzie, ove non previsti dal documento di cui al punto 1) che precede;

4)approva, contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul governo societario, contenente specifici programmi sulla valutazione del rischio di crisi aziendale e gli altri strumenti di governo societario adottati dalla Società.

L'Assemblea Ordinaria delibera, inoltre, su ogni altra materia alla stessa riservata dalla Legge.

#### Articolo 20

La FI.L.S.E. è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, secondo deliberazione dell'Assemblea ordinaria, nominato in conformità alle vigenti disposizioni in



materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo.

La nomina e la revoca dell'Amministratore Unico e, in caso di nomina del Consiglio, della maggioranza dei Consiglieri è riservata alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 e s.m.i.. I rimanenti Consiglieri saranno eletti dall'Assemblea ordinaria e dovranno essere scelti tra persone designate dall'Assemblea di Coordinamento su indicazione degli azionisti di minoranza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere validamente ed efficacemente nominato solo se l'esercizio del diritto ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e la proposta di delibera assembleare, ove approvata, garantiscano effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

#### Articolo 21

L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra persone particolarmente qualificate nelle attività economiche e professionali connesse all'oggetto sociale.

Durano in carica per il periodo di tempo, non superiore a tre esercizi, fissato, rispettivamente, da Regione Liguria per l'Amministratore Unico o per i Consiglieri nominati

nell'esercizio del diritto ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e dall'Assemblea per i rimanenti Consiglieri, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per dimissioni, o altra causa, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende cessato.

#### Articolo 22

Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza da Amministratore Unico o da membro del Consiglio di Amministrazione, nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia sono quelli previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

Lo stato di incompatibilità e/o l'insussistenza dei requisiti è rilevato dal Consiglio di Amministrazione, il quale lo contesta al Consigliere che provvede alla sua rimozione entro sessanta giorni.

L'ulteriore permanenza dello stato di incompatibilità importa la decadenza dalla carica.

#### Articolo 23

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato

dall'Assemblea tra i membri nominati dalla Regione Liguria.

E' esclusa la carica di Vicepresidente e in caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di quest'ultimo sono provvisoriamente attribuite e svolte dal Consigliere più anziano d'età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

#### Articolo 24

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tali facoltà possono tuttavia essere attribuite anche ad altri soggetti con deliberazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Consigliere più anziano per età.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, dovrà essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento a ciascun Consigliere e a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale

almeno 5 giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza, l'avviso potrà essere comunicato anche tramite telegramma o fax o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno due giorni prima di tale data.

#### Articolo 26

Nel rispetto degli indirizzi formulati dai Soci ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e provvedono a tutto quanto non sia per legge o per Statuto riservato all'Assemblea.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sottopongono all'Assemblea ordinaria le proposte di cui all'articolo 19.

#### Articolo 27

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il

Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi.

#### Articolo 28

L'Assemblea stabilisce i compensi dei componenti dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile, in conformità alle vigenti normative in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### Articolo 29

II Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dalla carica e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del Presidente.

II Consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

#### Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica. Non sono comunque suscettibili di delega le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, e 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.

#### Articolo 31

Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e da due sindaci supplenti, nominati nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.

La nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente è riservata alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 2449 del

Codice Civile e dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48.

L'ulteriore nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente spetta all'assemblea su designazione degli azionisti di minoranza.

Il Collegio Sindacale potrà essere validamente ed efficacemente nominato solo se l'esercizio del diritto ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e la proposta di delibera assembleare, ove approvata, garantiscano effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i membri nominati dalla Regione Liguria.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; i suoi membri sono rieleggibili.

Il compenso ai Sindaci effettivi è determinato dall'Assemblea ordinaria.

Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le stesse cause di ineleggibilità e di decadenza di cui al precedente articolo 22. I membri del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali

e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

Al collegio sindacale non può essere in nessun caso affidata la revisione legale dei conti sulla Società che, pertanto, è esercitata esclusivamente da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

#### Articolo 32

Il Direttore Generale, nominato dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i poteri, sovrintende a tutti gli uffici e al personale della FI.L.S.E..

Su invito del Presidente partecipa alle sedute dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione esprimendo parere motivato sugli interventi da attuarsi e dà relazione sugli interventi in corso. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle direttive ricevute.

### **TITOLO V**

#### **BILANCIO - UTILI E RELAZIONI**

#### Articolo 33

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio e alla relazione sul governo societario, contenente



specifici programmi sulla valutazione del rischio di crisi aziendale e gli altri strumenti di governo societario adottati dalla Società.

#### Articolo 34

Nel bilancio devono essere indicate le partecipazioni in altre società.

#### Articolo 35

Gli utili dell'esercizio verranno destinati nel modo seguente:

- il cinque per cento alla riserva legale;
- il residuo a favore delle riserve straordinarie per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi sociali.

#### Articolo 36

La FI.L.S.E. dovrà predisporre ogni anno una relazione previsionale e programmatica della propria attività definendo le necessarie azioni, in coerenza con gli indirizzi e la programmazione di Regione Liguria e degli altri Enti soci pubblici.

In tale relazione dovranno essere anche indicate le proposte di istituzione, modifica o soppressione, in Italia e all'estero, di filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Nella Relazione sono indicati i programmi di attività e l'andamento delle variabili economiche, con il relativo conto economico previsionale per l'anno di riferimento, evidenziando le

differenze con l'anno precedente. Tale Relazione dà evidenza del fabbisogno di personale e delle linee generali di organizzazione interna articolate negli specifici ambiti di intervento, degli investimenti ed alienazioni patrimoniali con il conseguente piano economico-finanziario, nonché delle attività effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Liguria, dagli altri Enti pubblici soci, da altre persone giuridiche controllate dai Soci, ovvero per ulteriori Enti terzi. Con eventuali successivi atti l'Assemblea dei Soci potrà esprimere ulteriori indirizzi e direttive programmatiche.

La FI.L.S.E. dovrà, inoltre, predisporre ogni semestre una relazione sull'andamento della gestione, con evidenza dello stato di attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica di cui al presente articolo e di eventuali ulteriori specifici indirizzi.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### Articolo 37

Addivenendosi in qualsiasi epoca e per qualsiasi causa allo scioglimento anticipato della società, l'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e i compensi.

Articolo 38

Per tutte le controversie che potessero sorgere nei rapporti tra la società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello di Genova.

Articolo 39

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

**Firmato: Lorenzo Cuocolo**

**Piero Biglia di Saronno Notaio (Sigillo del Notaio)**